

ALLEGATO "A" atto dr. GIORGIO FORNI Rep. 69182 del 27.1.2015

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

MOZART 2014

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Bologna, Via Guerrazzi n. 28, l'associazione di promozione sociale denominata "Mozart 2014", in sigla "Mozart 14", di seguito detta associazione.


Eventuali sedi amministrative e/o operative dislocate sul territorio nazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – FINALITÀ E DURATA

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta o differita.

L'associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, a livello nazionale di interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuativo ed in forma gratuita di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate a:

- promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale;
- organizzare attività musicali rivolte a scuole, strutture socio assistenziali e sanitarie, luoghi di detenzione, centri di accoglienza, finalizzate alla diffusione della cultura e della pratica musicale come strumento di sviluppo della persona e della coesione sociale e della rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'eserci-



zio del diritto alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali di ciascun componente della collettività attraverso la musica;

- attivare interventi di integrazione sociale tra progetti di produzione musicale e attività di promozione sociale;
- organizzare percorsi formativi rivolti a insegnanti ed educatori, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze nella gestione di attività educative e ludiche a carattere musicale.

Al fine del perseguimento del proprio scopo sociale l'associazione potrà, direttamente e/o indirettamente, e comunque senza scopo economico o fini di lucro alcuno, né direttamente né indirettamente o in modo differito, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali:


- utilizzare la redazione e l'edizione di libri e testi attinenti le attività realizzate e la cultura musicale in genere;
- promuovere ed organizzare convegni, seminari di studio e ricerca, conferenze, rassegne video e mostre, concerti e manifestazioni simili;
- collaborare o aderire ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili;
- raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e manifestazioni;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo ed affine al proprio;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

- istituire premi o borse di studio a favore di giovani musicisti;
- svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale, utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e della cultura musicale come strumento di sviluppo della persona e della coesione sociale e della rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali di ciascun componente della collettività attraverso la musica.

L'Associazione potrà inoltre sviluppare e promuovere progetti culturali, ancorché non strettamente legati alla musica, che il Consiglio Direttivo ritenga meritevole di attenzione.

In via complementare l'Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- a) affermazione delle professionalità che concorrono alla cultura musicale come attività ad elevato contenuto artistico;
- b) ricerca, analisi e sperimentazione di nuovi criteri, metodi, tecnologie e linguaggi, in tutti i campi che riguardano la musica, da rendere accessibili a nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o mediante partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa;
- c) stipula di convenzioni, accordi di collaborazione, scambio di competenze, esperienze, informazioni con Regioni ed Enti Locali, Università, Scuole, Istituzioni pubbliche ed organismi privati sia nazionali, sia esteri;



- d) scoperta e la valorizzazione di soggetti dotati di particolari capacità, tendenze e doti artistiche, espressive e tecniche in campo musicale;
- e) organizzazione di convegni, partecipazione a Festival e ad altre manifestazioni inerenti all'attività della Associazione.

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali ed in conformità ai medesimi, cioè senza scopo di lucro, può altresì svolgere attività di impresa, verso pagamento di corrispettivi, consistente nella cessione di beni materiali ed immateriali e nella prestazione di servizi inerenti alle sue funzioni istituzionali. In particolare, può effettuare produzioni musicali anche audiovisive ed anche per conto terzi, mettere in commercio originali, copie o cataloghi di opere artistiche su qualsiasi supporto, allestire e gestire sale di proiezione, noleggiare materiali e prodotti.

L'attività commerciale non può in ogni caso avere carattere prevalente.

TITOLO II

SOCI

ART. 3 – SOCI

Possono fare parte dell'associazione, in qualità di soci, tutti coloro, cittadini italiani, residenti o non residenti nel territorio dello stato, che fanno formale richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio direttivo, ai sensi del presente articolo.


Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o con scopo economico. Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in

numero minoritario nell'ambito della compagine sociale, e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito della stessa.

L'aspirante socio che intende prender parte all'Associazione è tenuto a presentare domanda di adesione scritta al Consiglio direttivo, presso la sede dell'Associazione.

Se la domanda di adesione è presentata da una persona fisica è necessario indicare quanto segue:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- residenza o domicilio;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- indirizzo mail
- attività svolta.



Se la domanda è inoltrata da persona giuridica essa deve contenere:

- la denominazione o ragione sociale;
- la sede legale ed amministrativa, nonché i relativi recapiti;
- il numero di codice fiscale e Partiva IVA;
- il nome e cognome del rappresentante legale.

Alla domanda di adesione va allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- visura ordinaria della Società;
- copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda e della legittimazione del legale rappresentante a presentarla.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve e di perseguire lo scopo dell'associazione e le disposizioni del

presente statuto. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo che ha accettato la domanda dell'aspirante socio. La domanda può essere rifiutata dal Consiglio solo in casi eccezionali, con motivazioni che dovranno essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione, per iscritto tramite raccomandata a/r ovvero posta elettronica;
- b) per recesso, da comunicare per iscritto tramite raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata al Consiglio direttivo presso la sede dell'Associazione;
- c) per decadenza, ossia per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- d) per delibera di esclusione da parte degli organi competenti per gravi motivi e, comunque, quando il socio:
 - non osservi le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione;
 - non adempia, senza giustificato motivo, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - danneggi, in modo diretto o indiretto, in qualunque modo l'Associa-

zione;

e) per mancato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo);

f) per decesso del socio persona fisica;

g) in caso di fallimento del socio imprenditore;

h) per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

La quota sociale è intrasmissibile.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno effetti immediati.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


I soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

I Soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per tutte le delibere ad essa sottoposte, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative



all'approvazione del Bilancio consuntivo annuale, all'approvazione ed alle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti ed alla nomina degli organi sociali dell'associazione;

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti approvati.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;

- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;

- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;

- di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità.

I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 5 – ORGANI

L'associazione garantisce la democraticità del proprio ordinamento interno.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei conti, se nominato facoltativamente o obbligatoriamente ai sensi di legge.

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci. E' il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, ogni qualvolta lo ritengano opportuno o necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, con comunicazione scritta inviata a tutti i soci ed agli organi sociali in carica, mediante lettera espressa o raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (certificata o non).

Il socio può partecipare all'assemblea anche mediante delega ad altro

socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi di maggioranze diverse indicate nel presente statuto e salvo le deliberazioni riguardanti la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'associazione che dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti.

L'assemblea, tra l'altro, ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti, qualora lo ritenga opportuno o si renda necessario per legge;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio ed i Regolamenti;
- approvare il bilancio consuntivo annuale ed i rendiconti sottoposti alla sua approvazione;
- stabilire annualmente l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci, in caso non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto dalla legge o dal presente statuto alla sua approvazione.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre, eletti tra i soci dell'associazione. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione, attribuendone i poteri e le deleghe.

Il Consiglio direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento del Vice-Presidente, se nominato. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente o il Vice-Presidente, se nominato, deve provvedere, con le modalità di seguito indicate.

Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, con comunicazione scritta trasmessa a tutti i consiglieri mediante lettera espresso o raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (certifica o non).

In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione e predisporre eventuali Regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- stabilire annualmente l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- approvare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci i bilanci consuntivi annuali;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Vice-Presidente, se nominato, per motivi di necessità e di urgenza.

L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a) per dimissioni volontarie di ciascun membro, comunicate al Presidente per iscritto;
- b) per decadenza dall'incarico, che si verifica ogni qualvolta un Consigliere sia assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso;
- c) per revoca su delibera del Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere resterà invece sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intestata contro un componente del Consiglio.

Nel caso di cessazione di un Consigliere, il Consiglio ha facoltà di

cooptare il sostituto sino alla prima Assemblea successiva cui spetta la nomina. In caso non si proceda alla cooptazione, il Consiglio direttivo dovrà convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina del/i membro/i mancanti.

ART. 8 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Inoltre:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale dei soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) vigila sull'applicazione dello Statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e morali dell'Associazione e sul rispetto delle competenze dei vari Organi;
- d) predispone le linee generali dell'attività della Associazione e ne definisce i relativi obiettivi e programmi, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) cura lo sviluppo della Associazione, ne delinea e ne propone al Consiglio Direttivo la sua organizzazione interna, i nuovi programmi e pro-

getti di studio e di ricerca, la stipula di convenzioni e l'instaurazione di rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, o da un componente del Consiglio Direttivo, indicato dal Presidente senza formalità di procedure.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente, se nominato o al Consigliere più diligente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 9 – REVISORE DEI CONTI E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea dei soci può nominare un Revisore legale dei conti o un Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato dall'assemblea dei soci, è costituito da tre membri effettivi, iscritti negli appositi registri. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel suo seno il Presidente.

Il Revisore o il Collegio dei revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile nonché il controllo contabile ex art. 2409-bis del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il Revisore o il Collegio dei revisori riferisce all'assemblea annualmen-

te in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ART. 10 - DURATA DELLE CARICHE GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Le cariche menzionate nel seguente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per conto dell'associazione o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

Ai fini del raggiungimento del proprio scopo sociale l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolari necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

TITOLO IV

CONTROVERSIE

ART. 11 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di

un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E QUOTA SOCIALE

ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 13 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo o, in caso non via abbia provveduto, dall'assemblea dei soci. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è redatto, a cura del Consiglio direttivo, un bilancio consuntivo, comprendente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, e restare a disposizione di tutti i soci.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno.

Non possono essere distribuiti fra gli associati, né direttamente né indirettamente, per nessun motivo, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve di capitale, durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

VARIE

ART. 15 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria ed approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio netto dopo la liquidazione verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni dettate dal codice civile e dalla normativa speciale in materia di associazione di promozione sociale.

Firmato: Alessandra Abbado

Maria Elisa Traldi

Antonella Grassigli

dott. Giorgio Forni notaio

REPUBBLICA ITALIANA

1971

18.25 (dieci e 25 centesimi)

Via Paris n. 2

Don. GIORGIO FORNI, Notaio

Belleguarda, con residenza in Via Paris n. 2

1971

Alexandra, nata a ...

1971, in Via Paris n. 2

1971

1971, in Via Paris n. 2

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

Copia conforme all'originale conservato nei miei atti, con annesso allegato, composta di
6 fogli, che rilascio a lla. parte
San Giovanni in Persiceto, li 28 gennaio 2015.

Impr...

